REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA (CTSS) DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (Approvato CTSS 31_07_2026)

TITOLO I
ORDINAMENTO

Art. 1 - Composizione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Provincia di Piacenza – istituita con Legge Regionale n. 19/1994 *"Norme per il riordino del Servizio Sanitaria Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517"* quale di raccordo tra la Regione e gli ambiti distrettuali, di seguito denominata "Conferenza", è composta da:
 - i Sindaci dei Comuni della Provincia di Piacenza;
 - il Presidente della Provincia di Piacenza.

 L'ambito territoriale della CTSS coincide con l'ambito di riferimento dell'Azienda USL di Piacenza.

2. Alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria sono invitati a partecipare, senza diritto di voto:
 - il Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza;
 - i Direttori di Distretto socio-sanitario
 - i Responsabili degli Uffici di Piano
 - i Rettori delle Università con corsi attivi a Piacenza, limitatamente alle materie di reciproco interesse;

3. All'atto dell'insediamento, la Conferenza, su convocazione del Sindaco del Comune capoluogo, elegge il Presidente, con voto palese e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti ponderati complessivi dei componenti di diritto della CTSS. Nella seduta immediatamente successiva, il Presidente neoeletto comunica all'assemblea la composizione dell'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 2, all'interno del quale il Presidente individua il Vicepresidente e lo comunica nella stessa seduta.

4. Qualora in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza qualificata, in seconda convocazione Presidente è eletto a maggioranza assoluta.

5. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo per cui è stato eletto. Il Presidente può essere rieletto al massimo per un secondo mandato, anche non immediatamente consecutivo al primo esercitato e a prescindere dall'Ente in cui è stato eletto. In caso di cessazione del Presidente, decade anche il Vicepresidente mentre, in caso di cessazione del Vicepresidente, questo deve essere eletto fra i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è insediato dalla Conferenza, su proposta del Presidente e garantisce

la rappresentanza degli ambiti distrettuali. L'Ufficio di Presidenza è nominato nella seduta immediatamente successiva rispetto a quella in cui è eletto il Presidente. E' composto da un massimo di 11 membri, di cui 8 di diritto.
Nel dettaglio:

1. il Presidente della CTSS;
2. Il Vicepresidente della CTSS
3. il Presidente della Provincia o un componente delegato del Consiglio provinciale;
4. il Sindaco del Comune Capoluogo o un componente delegato della giunta comunale;
5. Il Sindaco del Comune capofila del Distretto di Ponente o un componente delegato della giunta comunale;
6. Il Sindaco del Comune capofila del Distretto di Levante o un componente delegato della giunta comunale;
7. Il Sindaco del Comune di Bobbio (presidio ospedaliero di montagna), o un componente delegato della giunta comunale;
8. Il Sindaco del Comune di Villanova d'Arda (sede del Centro paralimpico), o un componente delegato della giunta comunale.

2. Nel caso in cui uno stesso soggetto rivesta contestualmente più cariche tra i membri di diritto di cui al comma 1, questi è computato una sola volta ai fini della composizione dell'Ufficio di Presidenza. La conseguente disponibilità di uno o più posti consente al Presidente di procedere, in autonomia, alla nomina di uno o più componenti, nel rispetto dei criteri di rappresentatività territoriale e istituzionale di cui al presente articolo.

3. Il Vicepresidente viene individuato e nominato dal Presidente fra i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono individuare formalmente – anche in via permanente - un delegato nel rispetto del precedente art. 2 c. 1.

5. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Conferenza o, in sua assenza, dal Vicepresidente, espressamente delegato.

6. Alla scadenza del mandato amministrativo di ogni singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, ad eccezione di Presidente e Vicepresidente della CTSS, la Conferenza provvede alla presa d'atto del sostituto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività sopra espresse.

7. All'Ufficio di Presidenza sono invitati permanenti senza diritto di voto:
 - il Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza;
 - i Rettori delle Università con corsi attivi a Piacenza, limitatamente alle materie di reciproco interesse;
 - il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Supporto, di cui al successivo art.7.

Art. 3 – Principi fondanti

Principio di sussidiarietà
In applicazione del principio di sussidiarietà, sono demandate al livello distrettuale tutte le scelte che non comportino effetti di direzione strategica sull'intero territorio provinciale, affinché la relazione tra i territori e i servizi resti un cardine imprescindibile del sistema e le decisioni siano assunte al livello più vicino possibile al cittadino.

Principio di rappresentanza
Il principio di rappresentanza è fondato sulla popolazione residente.
I voti sono attribuiti a ogni singolo Comune attribuendo un ulteriore peso pari a 1 ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000 superiore ai 5.000, mentre alla Provincia è attribuito 1 voto più un numero di pesi non inferiore a un decimo di quelli complessivamente attribuiti ai Comuni, e comunque non superiore a quello attribuito al Comune capoluogo. L'attribuzione risultante, utilizzando i dati anagrafici più aggiornati alla data del presente Regolamento, è riportata nell'Allegato 1. L'aggiornamento avviene di norma ogni 3 anni.

Per assicurare l'efficace sviluppo di politiche collegiali, la Conferenza delibera a maggioranza semplice, pari alla rappresentanza del 50% più 1 dei voti ponderati dei presenti alla seduta, salvo sia espressamente richiesta la maggioranza qualificata indicata al successivo paragrafo "Principio di Collegialità"

Principio di collegialità
Il principio di collegialità si esprime nella scelta di decidere a larga maggioranza (maggioranza qualificata) alcune questioni di interesse comune, espressamente indicate all' art. 4 comma 5. La maggioranza qualificata richiede siano favorevoli i 2/3 dei voti ponderati complessivi dei componenti di diritto della CTSS.

Art. 4 - Funzioni della Conferenza

1. La Conferenza, con riferimento alle politiche sanitarie e di benessere sociale, esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, nonché dalle previsioni contenute nel Piano sociale e sanitario regionale. La Conferenza esercita le sue funzioni sia in sede assembleare plenaria, sia attraverso l'attività dell'Ufficio di Presidenza.

2. La Conferenza esercita, in sede assembleare plenaria, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Azienda USL di Piacenza. In particolare:
 a) interviene nelle valutazioni inerenti alle decisioni da assumere in relazione all'Atto aziendale formulato dal Direttore Generale;
 b) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei Piani attuativi locali (PAL) ed esprime parere sui Piani annuali di attività;
 c) esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio dell'Azienda sanitaria, trasmettendoli alla Regione

con eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma dell'art. 6 della L.R. n. 29/2004;

d) individua e modifica, d'intesa con il Direttore Generale, previo assenso dei Distretti coinvolti, i distretti e i loro ambiti territoriali, coerentemente ai principi della L.R. n. 12/2013;
e) svolge il monitoraggio del processo di attuazione del riordino delle forme pubbliche di gestione, di cui alla L.R. 12/2013;
f) elabora indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria nel rispetto di quanto definito dalla Regione;
g) promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli Enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali;
h) esprime il parere sulla verifica dell'operato del Direttore Generale dell'Azienda Usl ai 18 mesi di mandato, salvo diversa determinazione da parte della Regione;
i) esprime parere obbligatorio sugli Accordi tra l'Azienda USL e le Università, attuativi dei Protocolli di intesa tra Regione e Università, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

3. Alla Conferenza possono essere conferite dagli Enti locali ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalla disciplina regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il Presidente della Conferenza, sentito il Vicepresidente, può in ogni caso richiedere una analisi preliminare e conseguente proposta all'Ufficio di Presidenza, al fine di svolgere le sopraelencate funzioni.

5. La Conferenza decide di norma a maggioranza semplice dei voti ponderati dei presenti, salvo che per i seguenti atti, che vanno approvati a maggioranza qualificata, come rappresentata all'art. 3:
 - Atto di indirizzo e regolamento della CTSS;
 - Piani attuativi locali e altri piani complessivi di programmazione e organizzazione locale;
 - Elezione Presidente e Vicepresidente, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4;
 - Individuazione e modifica, d'intesa con il Direttore Generale, previo assenso dei distretti coinvolti, dei Distretti e i loro ambiti territoriali.

 Anche per questi atti, il Presidente della Conferenza, sentito il Vicepresidente, può demandare un esame preliminare all'Ufficio di Presidenza.

6. Il Direttore generale dell'Azienda USL di Piacenza, per le proprie competenze, garantisce agli Enti locali territoriali e alla CTSS, con modalità convenute reciprocamente in sede di Ufficio di Presidenza di cui all'art. 2, tutte le informazioni necessarie al pieno assolvimento delle funzioni di competenza.

Art. 5 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di supportarne le capacità decisionali.

In particolare:

a) assicura l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali in rapporto agli obiettivi di programmazione e riequilibrio, alla distribuzione e alla accessibilità dei servizi e ai risultati di salute;
b) approva i criteri di riparto del FRNA tra i Distretti con l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale, sia a livello finanziario, sia nell'organizzazione delle reti dei servizi, al fine di assicurare equità di accesso;
c) partecipa alla definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi dell'art. 48 della L.R. 2/2003, con gli enti titolari della programmazione distrettuale;
d) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione sociosanitaria previsti dai Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale, tenuto conto delle indicazioni del Piano sociale e sanitario regionale e di altri strumenti regionali di indirizzo, anche in attuazione dell'art. 3 *septies* del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
e) promuove, con il supporto dell'Azienda USL, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nelle programmazioni distrettuali;
f) promuove, in accordo con i Comitati di Distretto e l'Azienda USL, modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovradistrettuale, anche tramite specifiche indicazioni regolamentari;
g) verifica periodicamente l'attività dell'Azienda sanitaria, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale e alla Regione. A tal fine l'Azienda USL mette a disposizione gli strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare tali compiti e funzioni;
h) richiede alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione. Il relativo parere è espresso dall'Ufficio di Presidenza a maggioranza qualificata;
i) esprime pareri sui piani programmatici delle ASP presenti nel territorio di competenza, previo parere del Comitato di Distretto competente;
j) esprime parere sulle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile e sulle alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP, in conformità a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 624 del 9.12.2004;
k) nomina i componenti dell'Ufficio Tecnico di Supporto, di cui all'art.7;
l) nomina i componenti degli eventuali Gruppi tecnici interistituzionali territoriali;
m) monitora periodicamente l'andamento della spesa sociale, sociosanitaria e sanitaria sulla base della documentazione raccolta ed elaborata dall'Ufficio Tecnico di Supporto;
n) approva le modalità di compartecipazione da parte dei Comuni della Provincia alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

2. L'Ufficio di Presidenza esprime, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti, parere obbligatorio sulla nomina del Direttore Generale, salvo diversa determinazione della Regione.

3. Nei casi di necessità e urgenza, l'Ufficio di Presidenza può adottare atti di competenza della Conferenza, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile della Conferenza.

4. L'Ufficio di Presidenza può costituire al proprio interno gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, su materie di competenza della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.

5. L'Ufficio di Presidenza relaziona periodicamente alla Conferenza sull'attività svolta.

Art. 6 - Sede della CTSS e dell'Ufficio di Presidenza. Ufficio di Segreteria

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e l'Ufficio di Presidenza hanno, di norma, sede presso l'Ente che ne esprime la Presidenza. Su richiesta del Presidente, le sedute in presenza o in modalità mista degli organi della Conferenza possono svolgersi presso altri Enti, al fine di garantire la massima partecipazione ed efficienza nello svolgimento delle riunioni. Le sedute in presenza o in modalità mista si svolgono preferibilmente presso la sede della Provincia di Piacenza, dell'Azienda USL di Piacenza o presso altra sede idonea, tale da garantire l'accessibilità e la più ampia partecipazione dei componenti della Conferenza, indipendentemente dall'Ente che ne esprime la Presidenza.

2. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono, per il loro funzionamento, di un'apposita struttura di segreteria denominata "*Ufficio di Segreteria*". Tale Ufficio costituisce il punto di riferimento e raccordo tra la Conferenza e la Direzione generale dell'Azienda USL ed è collocato presso l'Ente che ne esprime la Presidenza. In alternativa su richiesta del Presidente della CTSS, per esigenze organizzative, la segreteria può essere assicurata dalla Provincia o da altro ente individuato, strutturato e competente in materia, anche in forma di collaborazione. All'atto di insediamento, il Presidente informa la Conferenza delle decisioni assunte in merito.

3. L'Ufficio di Segreteria della CTSS e dell'Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:
 a. Cura le convocazioni e l'allestimento delle sedi e dei materiali necessari per le riunioni;
 b. Cura la stesura dei verbali delle riunioni e loro conservazione;
 c. Cura le comunicazioni strumentali all'attività della Conferenza con i diversi soggetti interessati (Comitati di Distretto, Azienda USL, Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, uffici regionali, Anci, etc.);
 d. Cura la conservazione degli atti quali pareri, nomine, intese;
 e. Partecipa, quale componente, alle sedute dell'Ufficio Tecnico di Supporto della CTSS PC e ne cura la verbalizzazione.

Ad ogni cambio di Presidenza della Conferenza, tutti gli archivi correnti e di deposito, in formato elettronico, vengono trasferiti all'Ente che esprime la nuova Presidenza.

L'Ente che rappresenta la Presidenza garantisce, per la durata del proprio mandato di rappresentanza, la dotazione strumentale necessaria allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

4. Gli Enti componenti la Conferenza e l'Azienda USL concorrono alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 7 - Ufficio Tecnico di Supporto

1. La Conferenza si dota di un Ufficio Tecnico di Supporto, quale organismo a supporto delle funzioni di programmazione territoriale.

2. I componenti dell'Ufficio Tecnico di Supporto sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, previa acquisizione dei nominativi da parte dei Comuni capofila di Distretto e dell'Azienda USL. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Coordinatore, che deve essere in possesso di competenze in materia sociale e sociosanitaria.

3. L'Ufficio Tecnico di Supporto è composto da dirigenti e/o funzionari degli enti componenti di diritto della Conferenza e dell'Azienda USL, con competenze e responsabilità nelle materie connesse alle funzioni della Conferenza. In particolare, è composto da:

- il Direttore delle Attività sociosanitarie dell'Azienda USL di Piacenza;
- i Direttori di Distretto;
- i Responsabili dell'Ufficio di Piano di ciascun Distretto;
- il referente della Segreteria organizzativa e amministrativa della Conferenza.

4. In aggiunta ai componenti effettivi, possono essere nominati componenti supplenti, nella misura di un esponente per ciascun ambito distrettuale e, per l'Azienda USL, secondo le modalità di cui al comma 2.

5. L'Ufficio tecnico di Supporto svolge le seguenti funzioni:

a. istruttoria tecnica per approfondimenti, consulenze e proposte in relazione alle decisioni della Conferenza, avvalendosi delle competenze degli Enti locali e dell'Azienda USL e garantendo per la natura stessa della sua composizione, la partecipazione e il confronto con tutti gli Uffici di piano e con i Distretti (Direttore o suo delegato), e con gli altri attori istituzionali coinvolti a seconda delle materie oggetto di istruttoria;
b. assicura il coordinamento tecnico delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie;
c. cura il coordinamento dell'Organismo tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'art. 21 della L.R. n. 14/2008;
d. fornisce supporto informativo sulle tematiche sociali, sociosanitarie e sanitarie;
e. promuove e monitora l'integrazione degli strumenti e degli atti di programmazione distrettuali, aziendali e provinciali nonché la loro coerenza con gli indirizzi dei Piani e Programmi Regionali
f. cura il coordinamento tecnico-operativo del processo di costruzione dei Piani di zona distrettuali per il benessere e la salute.

6. L'Ufficio Tecnico di Supporto, su mandato della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza, può costituire gruppi di lavoro temporanei o coordinamenti specifici strutturati con gli Uffici di Piano, al fine di realizzare confronto e condivisione sulle modalità di programmazione degli interventi e di gestione dei fondi specifici, nonché di mappare opportunità e fabbisogni formativi. Promuove inoltre attività di formazione rivolte agli operatori del territorio, al fine di perseguire l'obiettivo dell'omogeneità territoriale delle opportunità dei cittadini.

7. L'Ufficio Tecnico di Supporto svolge, a livello intermedio, le seguenti funzioni affidate, a livello di base, agli Uffici di Piano:
a) raccolta ed elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, ma anche di risorse e opportunità;
b) coordinamento delle attività di implementazione dei sistemi informativi regionali e nazionali, finalizzati alla produzione dei flussi informativi; delegare propri componenti a presidiare specifiche tematiche.
c) supporto tecnico alle azioni di confronto e concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione della programmazione sociale e socio-sanitaria;
d) promozione di strategie e strumenti a supporto dell'integrazione.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

Art. 8 - Convocazioni

1. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria si riunisce su convocazione del Presidente, e comunque almeno quattro volte l'anno. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza ogni qualvolta ne faccia richiesta un Comitato di Distretto.

3. La convocazione della Conferenza avviene mediante avviso scritto – trasmesso tramite e-mail o PEC con l'indicazione di luogo, data, ora e o.d.g.

4. L'avviso di convocazione e la documentazione necessaria ad esprimere un parere devono essere trasmessi ai componenti della Conferenza almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, anche a mezzo di e-mail o PEC.

5. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno due giorni prima anche a mezzo di e-mail o PEC.

Art. 9 – Adunanze

1. Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze e ne dirige i lavori, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare il regolamento e mette ai voti le decisioni. In caso di assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vicepresidente delegato.

2. Le sedute della Conferenza sono di norma pubbliche, salvo che siano trattate questioni per le quali possano configurarsi profili di tutela della privacy.

3. Le sedute vengono registrate e ne viene redatto verbale, che viene diffuso ai componenti e agli invitati permanenti e conservato agli atti dall'Ufficio di Segreteria.

Art. 10 - Validità delle sedute e votazioni

1. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato, mediante appello nominale dei componenti della Conferenza, la presenza del numero legale. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei voti ponderati assegnati ai componenti della Conferenza.

2. Un membro della Conferenza può delegare, sotto la propria responsabilità, un assessore o un consigliere della propria Amministrazione.
 Il membro delegato esprime il voto ponderato nel rispetto della delega ricevuta.
 L'atto di delega – anche permanente – deve recare la data e la firma del delegante e deve essere acquisito agli atti dalla Segreteria della Conferenza.
 In caso di delega provvisoria, tale atto deve pervenire alla Segreteria al massimo entro il termine della seduta in oggetto.

3. Ogni punto all'ordine del giorno posto in votazione si intende approvato quando abbia raccolto voti ponderati rappresentanti la maggioranza semplice dei presenti, salvo sia espressamente richiesta la maggioranza qualificata, ai sensi dell'art.3. In tali casi il quorum strutturale richiesto per la validità della seduta coincide necessariamente con il quorum funzionale: è pertanto necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei voti ponderati dei componenti di diritto.

4. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, per appello nominale o per alzata di mano.

5. Gli astenuti dal voto non si computano tra i votanti, ma soltanto nel numero dei presenti che rende valida la seduta.

6. Il Presidente, assistito dalla Segreteria, accerta la regolarità della votazione e proclama il risultato a voce alta, al fine di consentirne l'annotazione a verbale.

Art. 11 - Deposito e pubblicazione atti

I verbali delle sedute della Conferenza, firmati dal Presidente, vengono trasmessi ai componenti della Conferenza, all'Azienda USL di Piacenza e ai componenti dell'Ufficio Tecnico di Supporto, con l'avviso che gli interessati possono presentare i propri emendamenti entro 10 giorni dall'invio del verbale. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna segnalazione, il verbale diventa esecutivo ed è depositato in formato elettronico presso l'Ufficio di Segreteria congiuntamente agli atti approvati. Qualora invece pervengano emendamenti, il Presidente della Conferenza ne valuta l'ammissibilità e dispone l'eventuale trasmissione ai componenti della Conferenza unitamente alla convocazione della seduta successiva.
Sugli emendamenti si esprimono esclusivamente i componenti della Conferenza presenti alla seduta nella quale il punto oggetto di emendamento è stato discusso.
I verbali delle sedute della Conferenza sono pubblicati sul sito dell'Azienda USL.

Art. 12 - Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo

La Conferenza può promuovere udienze conoscitive e può, altresì, invitare a partecipare tutti i soggetti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ovvero in grado di fornire elementi utili e necessari alla relativa trattazione.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 13 - Convocazioni

1. L'Ufficio di Presidenza è, di norma, convocato dal Presidente della Conferenza con almeno cinque giorni di anticipo. Il Presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

2. L'Ufficio di Presidenza informa la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

Art. 14 - Adunanze e votazioni

1. Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze dell'Ufficio di Presidenza e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente.

2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide con presenza del 50% + 1 dei componenti di cui all'art. 2.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti nominali dei presenti all'Ufficio di Presidenza.

4. Gli astenuti non si computano tra i votanti, ma concorrono a determinare il numero dei presenti ai fini della validità della seduta. Qualora, prima della votazione, uno o più componenti abbandonino la seduta e venga meno il numero legale, il Presidente dispone la verifica del numero legale; in mancanza di questo, la seduta non può proseguire validamente per le deliberazioni e la votazione è rinviata.

5. Possono richiedere l'iscrizione di argomenti all'Ordine del Giorno i componenti dell'Ufficio di Presidenza e il Direttore generale dell'Azienda USL.

6. Ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza può avvalersi, nel corso delle relative riunioni, della presenza del responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di appartenenza, senza diritto di voto.

7. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza si svolgono a porte chiuse.

8. I verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, firmati dal Presidente, vengono trasmessi ai componenti della Conferenza, all'Azienda USL di Piacenza e ai componenti dell'Ufficio Tecnico di Supporto.

9. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito dell'Azienda USL di Piacenza.

TITOLO IV
RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE

Art. 15 - Comitati di Distretto

1. I Comitati di Distretto operano in stretto raccordo con la Conferenza e, oltre a svolgere le funzioni definite dalla normativa e dagli atti di indirizzo regionali, sono:
 - garanti della coerenza dei piani delle attività distrettuali con i piani di zona;
 - sede di confronto e di accordo con l'Azienda sanitaria per il pieno conseguimento dell'integrazione sociosanitaria.

2. I Comitati di Distretto garantiscono, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali e adottano strumenti di consultazione dei cittadini per favorirne la partecipazione alle scelte più rilevanti di

politica sanitaria locale.

3. La Conferenza svolge una funzione di coordinamento e di indirizzo per la programmazione delle attività distrettuali, tenendo conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale dai Comitati di Distretto, in raccordo con gli Uffici di Piano.

Art. 16 - Organizzazioni sindacali

La Conferenza garantisce forme di confronto e di valutazione sulle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie con le Organizzazioni sindacali.

Art.17 - Terzo settore, rappresentanze economiche, dei cittadini e degli utenti

La Conferenza garantisce la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore e delle rappresentanze economiche, aventi rilevanza provinciale. La Conferenza promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari, anche in conformità a indicazioni e normative regionali.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norma transitoria

1. Nel periodo intercorrente tra la cessazione della Presidenza in carica e l'elezione del nuovo Presidente e del Vicepresidente, la Conferenza e l'Ufficio di Presidenza possono essere convocati per l'esercizio delle funzioni indifferibili e urgenti; in tali casi, le funzioni della Presidenza sono assicurate dal Sindaco pro-tempore del Comune capoluogo.
2. In caso di cessazione del Presidente, l'Ufficio Tecnico di Supporto e la Segreteria organizzativa e amministrativa rimangono in carica - limitatamente per gli affari correnti e gli adempimenti indifferibili e urgenti - fino al rinnovo degli organi della Conferenza, affinché sia garantita continuità, tempestività ed efficienza nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite.

Art. 19 – Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione. La composizione dell'Ufficio di Presidenza attualmente in carica rimane invariata sino alla conclusione del mandato di rappresentanza; la composizione dell'Ufficio Tecnico di Supporto dovrà essere modificata e adattata a quanto previsto dall'art. 7.